

Analogia

Cassazione civile, sez. I, 11/02/2015, n. 2656

Il **ricorso all'analoga** è consentito dall'art. 12 delle preleggi **solo** quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un **vuoto normativo** altrimenti incolmabile in sede giudiziaria

Cassazione civile, sez. III, 08/01/2010, n. 73

Nel caso di leasing traslativo (nella fattispecie di una nave) **ove abbia luogo la risoluzione del contratto per inadempimento si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà** e perciò il "lessor" da un lato deve restituire i canoni riscossi e dall'altro ha diritto ad un equo compenso per l'uso del bene, che comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno.